

Vista la legge regionale 13 agosto 2002 n. 22 articolo 1 "Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009 n. 12 Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009 – 2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ed in particolare il comma 5 dell'articolo 3 che inserisce l'articolo 1 ter "altre emergenze" alla sopraccitata legge regionale 22/2002;

Visto il Reg. (CE) n. 857/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004;

Considerato che il sopraccitato articolo 1 ter della legge regionale 22/2002 dispone che la Giunta Regionale su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali autorizzi la concessione di aiuti a titolo di indennizzo anche per danni alle produzioni e per perdite derivanti o causate da eventi diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 2 (avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie), purchè i danni o le perdite indennizzate non siano oggetto di altro tipo di indennizzo o risarcimento che comportino sovracompensazione;

Preso atto che alla data odierna risulta pervenuta alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della sopra indicata legge regionale 12/2009 una domanda inviata da una azienda agricola operante nel comparto dell'acquacoltura, intesa ad ottenere gli indennizzi nella misura spettante per la perdita del prodotto (novellame e trote adulte), avvenuta a seguito dell'inquinamento del corso d'acqua immissario dell'allevamento ittico avvenuto in data 16 marzo 2009;

Ritenuto pertanto di individuare il sopraccitato fenomeno di inquinamento ambientale quale evento diverso da quelli indicati all'articolo 1, comma 2 della citata legge regionale 22/2002, ammesso a beneficiare degli indennizzi per i danni e le perdite di produzione subite, utilizzando le risorse del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura;

Considerato, per il caso in argomento di concedere, in attuazione al punto 2, comma 5, dell'articolo 3 della legge regionale 12/2009 gli indennizzi previsti dagli aiuti de minimis nel settore della pesca di cui al Reg (CE) n. 857/2007 della Commissione del 24 luglio 2007;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Di individuare, in adempimento a quanto disposto dalla legge regionale 13 agosto 2002 n. 22 articolo 1 ter, l'inquinamento del corso d'acqua immissario di un allevamento ittico avvenuto in data 16 marzo 2009, quale evento diverso da quelli di cui all'articolo 1, comma 2 della citata normativa regionale, che può beneficiare degli indennizzi per le perdite ed i danni alle produzioni subite, purchè gli stessi non siano oggetto di altro tipo di indennizzo o risarcimento che comporti sovracompensazione.

- 2.** Di stabilire che il pagamento degli indennizzi sarà attuato attraverso la concessione degli aiuti de minimis nel settore della pesca previsti dal Reg (CE) n. 857/2007 della Commissione del 24 luglio 2007.
- 3.** Di autorizzare l'amministratore delegato del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura a concedere a favore dell'azienda agricola interessata gli indennizzi per i danni alla produzione e per le perdite subite dal sopraccitato evento.
- 4.** La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.